

Allegato 4.4

Lotto n° 4

CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA DI ASSICURAZIONE

D&O e RC AMMINISTRATORI

DI SOGEI S.P.A.

I° RISCHIO

Sogei S.p.A
Via Mario Carucci 99
00143 - Roma
P.IVA 01043931003

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2015
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/12/2018
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....



Indice

FRONTESPIZIO	5
Sezione 1 – Definizioni, Soggetti e attività assicurata.....	6
1. Definizioni	6
1.1 Agente inquinante.....	6
1.34 Attività assicurata e descrizione del rischio	14
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	20
2.1 Imputabilità delle dichiarazioni	20
2.2 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta	20
2.3 Ripartizione del danno.....	20
2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche	21
2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza	21
2.6 Surrogazione e cooperazione	22
2.7 Ordine dei pagamenti.....	22
2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati:	23
Art. 2.9 – Recesso dell’Assicuratore (opzioni base).....	23
<Inserire in caso di eventuale/i opzione/i migliorativa/e offerta/e:.....	24
Art. 2.9 – Recesso dell’Assicuratore (opzioni migliorative)>.....	24
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	24
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	24
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	24
2.10 Reclami	25
2.11 Legge applicabile	25
2.12 Giurisdizione e foro competente.....	25
2.13 Interpretazione della polizza	25
2.14 Massimale.....	25
2.15 Altra assicurazione.....	26



2.16 Revisione del prezzo	27
2.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	28
2.18 - Clausola intermediari	29
2.19 - Coassicurazione e delega	30
2.20 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	31
2.21 – Disciplina dell'appalto	31
2.22 – Clausole vessatorie	31
3.1 Responsabilità degli Amministratori	32
3.2 Garanzie di rimborso per la Società	32
3.3 Garanzia “a secondo rischio” degli Amministratori non esecutivi	33
3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali	33
3.5 Spese per cauzione	33
3.6 Spese di emergenza	33
3.7 Legale interno	33
3.8 Spese per estradizione	34
3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione	34
3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità:	34
3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione	34
Sezione 3.1 - Estensioni	34
3.1.1 Periodo di osservazione	34
3.1.2 Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica	35
3.1.3 Nuove Controllate	35
Sezione 3.2 - Esclusioni	36
3.2.1 Condotte dolose	36
3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta	36
3.2.3 Danno alla persona/danno a cose:	36
3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato	37
3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)	38



3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile e Colpa Grave	38
SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI	39
4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento	39
4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento	39
4.3 Richieste di risarcimento collegate.....	39
4.4 Conduzione della difesa.....	40
4.5 Anticipo delle Spese di difesa	41
4.6 Pagamento delle Spese di difesa	41
4.7 Consenso dell'Assicuratore	41



FRONTESPIZIO

Polizza numero:

1. Contraente / Società Ragione sociale: Sogei S.p.A. Indirizzo: Via Mario Carucci 99 – 00143 Roma

2. Periodo di validità della polizza ore 24:00 del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

3. Massimale. **Massimale** aggregato per tutte le **Perdite pecuniarie** di tutti gli **Assicurati** e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intero **Periodo di validità della polizza**: € 25.000.000,00.

4. Sottolimiti. I seguenti **Sottolimiti** aggregati sono parte del **Massimale** aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso:

- a) **Spese di gestione della crisi con l'Autorità**: € 100.000,00
- b) **Spese di difesa** per **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona e/o danno a cose: 20% del **Massimale**
- c) **Spese di emergenza**: 20% del **Massimale**
- d) **Spese di difesa per** reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di **Agente inquinante**: € 250.000,00

5. Data di continuità: 31/03/2014

6. Data di retroattività: illimitata

7. Periodo di osservazione: In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione di 72 mesi a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:

- 1 anno: 30% dell'ultimo premio annuo;
- 2 anni: 60% dell'ultimo premio annuo;
- 3 anni: 90% dell'ultimo premio annuo;
- 4 anni: 120% dell'ultimo premio annuo;
- 5 anni: 150% dell'ultimo premio annuo;
- 6 anni: 180% dell'ultimo premio annuo.

8. Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada



Sezione 1 – Definizioni, Soggetti e attività assicurata

1. Definizioni

I termini sotto elencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

1.1 Agente inquinante: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

1.2 Amministratore di Ente esterno: qualsiasi persona fisica che sia stata o sia o durante il **Periodo di validità della polizza** diverrà, su specifica richiesta della **Società**, un **Amministratore**, *trustee*, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un **Ente esterno**.

1.3 Amministratore non esecutivo: qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del **Contraente** alla data di decorrenza del, o comunque durante il **Periodo di validità della polizza**, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della **Società** e (ii) non sia dipendente della **Società** o comunque non ricopra nella stessa incarichi analoghi.

1.4 Assicurato: ciascuna **Società** e ciascuna **Persona assicurata**.

1.5 Atto illecito: 1) con riferimento alle **Persone assicurate**: a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una **Persona assicurata** nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di **Persona assicurata** di cui al Paragrafo 4.18 della presente polizza; (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una **Persona assicurata** in ragione del proprio operato in detta qualità; b) qualsiasi **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**; 2) con riferimento alle **Società**: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una **Società**, ma esclusivamente in relazione ad una **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**; 3) con riferimento ai **Legali interni**: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni presso la **Società**, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; Si precisa che, in applicazione dell'art. 1900 cc, la presente copertura non opera con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato stesso; b) in ogni caso la presente definizione di **Atto illecito**



non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni che:

- non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il **Legale interno** e la **Società**;
- non sia stato eseguito in nome e per conto della **Società** previa specifica richiesta della società stessa; o che
- sia stato eseguito dal **Legale interno** per conto di altri dietro pagamento di onorario.

1.6 Atto illecito relativo al rapporto di lavoro: qualsiasi effettivo o contestato **Atto illecito** relativo a rapporti di lavoro con la **Società** o un **Ente esterno**.

1.7 Autorità: qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.

1.8 Controllata: società in cui il **Contraente** alla data o prima dell'inizio del **Periodo di validità della polizza** oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione *Nuove controllate* di cui al Paragrafo 2.3 che precede, durante il **Periodo di validità della polizza**: (i) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o (ii) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o (iii) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

1.9 Danno all'ambiente: (i) Qualunque scarico dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra; (ii) qualsiasi richiesta o direttiva dell'**Autorità** di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.

1.10 Ente esterno: qualsiasi ente che: (i) **non** sia una **Controllata**; (ii) **non** sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un *asset manager*, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di *private equity*, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, **né** un intermediario finanziario o similare. (iii) **non** sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; **non** sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (*US Securities and Exchange Commission*) e **non** sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della *Section 13* del *US Securities Exchange Act* del 1934.



Resta inteso che saranno in ogni caso considerati **Enti esterni** gli enti eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.

1.11 Evento critico nei rapporti con l'Autorità: (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della **Società** avviata durante il **Periodo di validità della polizza** da un'Autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CONSOB e Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di **Persone assicurate**; (ii) la pubblica notizia di quanto sopra; (iii) il ricevimento da parte dell'**Assicurato**, durante il **Periodo di validità della polizza**, di una formale richiesta da parte di un'Autorità che comporti l'obbligo per l'**Assicurato** di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**.

1.12 Investigazione: qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una **Società** o di un **Ente esterno** di una **Persona assicurata** nella sua qualità di **Persona assicurata** di una **Società** o di un **Ente esterno**: (i) promosso da una **Autorità**, fatta eccezione per la *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), dal momento in cui una **Persona assicurata**: a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**; b) è identificata per iscritto dall'**Autorità** come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione; (ii) promosso dalla SEC, dal momento in cui una **Persona assicurata** riceve la notifica di un *subpoena*. Un' **Investigazione** si considera avviata nel momento in cui la **Persona assicurata** viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.

1.13 Legale interno: Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella **Società**, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un **Atto illecito**, il ruolo di legale interno.

1.14 Omicidio colposo o preterintenzionale: (i) omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona; (ii) omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona

1.15 Operazione: uno qualunque tra i seguenti eventi: (i) il **Contraente** si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure (ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una **Controllata**) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del **Contraente** o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del **Contraente**; oppure (iii) il **Contraente** viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.



1.16 Perdita pecuniarie: i danni patrimoniali e le **Spese di difesa** che qualsiasi **Assicurato** sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'**Assicuratore**, in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente polizza.

La definizione di **Perdita pecuniaria comprende** altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto.

La definizione di **Perdita pecuniaria comprende** quanto indennizzato dall'**Assicuratore** in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla di cui alla presente Polizza.

Con esclusivo riferimento alle **Persone assicurate** la definizione di **Perdita pecuniaria comprende** altresì le **Spese per la partecipazione all'investigazione**.

In ogni caso, la definizione di "**Perdita pecuniaria**" non comprende: (i) le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una **Persona assicurata** sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della **Società** o dell'**Ente esterno**, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la **Società** o l'**Ente esterno** non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazione di insolvenza. (ii) la retribuzione o i *benefits* relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi **Persona assicurata**; (iii) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile. Con riferimento alla sola garanzia 1.3, per **Richieste di risarcimento** che affermano l'inadeguatezza del corrispettivo pagato per l'acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l'acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di tale ente, la definizione di **Perdita pecuniaria non comprende** quella parte di condanna o transazione che rappresenta l'incremento di tale corrispettivo, mentre **include** le relative **Spese di difesa** sostenute.

1.17 Periodo di osservazione: Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di validità della polizza** nel quale può essere notificata all'**Assicuratore** una **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo, (i) per un **Atto illecito**, o (ii) per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza** in caso di **Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, o procedimenti instaurati nei confronti della **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.

1.18 Persona assicurata: Qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il **Periodo di validità della polizza**, diverrà: (i) un amministratore della **Società**, ovvero un: a) membro degli organi di gestione



e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione); b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; c) direttore generale ex art. 2396 c.c.; d) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998 ; e) *compliance officer*; f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella **Società** analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O); g) amministratori di fatto; e h) **Shadow director**; i) **Risk Manager** j) **Investor relator**,

ma non un revisore esterno, **né** un curatore, **né** un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), **né** un commissario, **né** un amministratore giudiziario o straordinario; (ii) un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della **Società**: a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella **Società**; b) con riguardo ad una **Richiesta di risarcimento** che adduca un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**; oppure c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una **Società** di cui al punto (i) che precede in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un **Atto illecito**; d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; e) responsabile della *privacy* ex D.Lgs. 196/2003

(iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una **Società**. (iv) un **Amministratore di Ente esterno**; ma solo nel caso e nella misura in cui tale **Persona assicurata** agisca in nome e per conto della **Società** nell'esercizio delle funzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono.

La definizione di **Persona assicurata** comprende altresì: (v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una **Persona assicurata**; e (vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una **Persona assicurata** deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi **Richiesta di risarcimento** relativa ad un **Atto illecito** di detta **Persona assicurata**.

1.19 **Proposta** qualsiasi documento messo a disposizione dell'**Assicuratore** in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato dal legale rappresentante o da altro procuratore apicale a ciò delegato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una **Società** e tutte le altre informazioni comunque fornite all'**Assicuratore**.

1.20 **Provvedimento giudiziale restrittivo**: Qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ed in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza: (i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**; (ii) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iii) la restrizione della libertà



personale della **Persona assicurata**; (iv) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

1.21 Richiesta di risarcimento: (i) qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito**; (ii) qualsiasi procedimento penale o **Investigazione** promossa nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito** specificamente contestato a tale **Persona assicurata**; (iii) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**.

La definizione di **Richiesta di risarcimento** comprende altresì: a) le **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari**; b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione; c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza; e d) qualsiasi **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**.

1.22 Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari: qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione: a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una **Società**, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una **Persona assicurata**, e b) per le **Investigazioni** di una **Società**, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un **Assicurato** e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una **Società**, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa: (i) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una **Società** o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** per conto di tale **Società**.

La presente definizione di **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** non comprende: le **Richieste di risarcimento** avanzate da un dipendente o da un **Amministratore** di una **Società** basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi *warrants* e opzioni.

1.23 Richiesta di risarcimento USA: Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti,



dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.

1.24 **Shadow director** qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una **Società**, sia considerato *shadow director* di qualsiasi **Società** ai sensi dal paragrafo 251 del *Companies Act* inglese del 2006 o leggi analoghe in altri paesi.

1.25 **Società** (i) il **Contraente**; (ii) qualsiasi **Controllata**; e (iii) il curatore fallimentare del **Contraente** o della **Controllata**.

1.26 **Spese di difesa** (i) le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale **Richiesta di risarcimento**; e (ii) le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una **Richiesta di risarcimento** in garanzia. Nel caso di **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari** instaurate all'estero, la definizione di **Spese di difesa** comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall'**Assicurato** per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera.

La definizione di **Spese di difesa** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.27 **Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**: (i) le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'**Assicuratore** da parte della **Persona assicurata** al fine di ottenere la revoca di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** illegittimo emesso nei suoi confronti durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia. Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le **Spese di difesa** per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il **Provvedimento giudiziale restrittivo**. (ii) nel caso dell'emissione di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** a carico della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla **Persona assicurata** e che l'Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da: (a) istruzione scolastica per i figli sino alla maggiore età; (b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile; (c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete *internet*; e (d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a condizione che:



- la **Persona assicurata** abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d'indennizzo garantito dall'**Autorità** emittente il **Provvedimento giudiziale restrittivo** in favore della **Persona assicurata** ed entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per ogni **Persona assicurata** ed Euro 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il **Periodo di validità della polizza**;

- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo** e sino alla revoca dello stesso, ma, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La definizione di **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.28 Spese di gestione della crisi con l'Autorità: Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'**Assicurato** in relazione alla gestione di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.29 Spese per cauzione: il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'**Autorità** giudiziaria in sede penale a carico della **Persona assicurata**, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza

1.30 Spese per estradizione: le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'**Assicuratore** da parte della **Persona assicurata** per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'**Autorità** di concedere l'extradizione della **Persona assicurata** dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.

1.31 Spese per la partecipazione all'Investigazione: le spese, diritti ed onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle **Persone assicurate**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo



interno alle **Società**, sostenuti con il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** da parte o per conto di una **Persona assicurata** in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'**Investigazione**.

1.32 Spese per mitigare il danno alla reputazione: le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla **Persona assicurata**, in caso di **Richiesta di risarcimento** in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale **Richiesta di risarcimento** su di essa.

1.33 Investor Relator Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una **Società quotata**, gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.

1.34 Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello dell'*in house providing*, al settore dell'*Information and Communication Technology* del MEF e delle Articolazioni Organizzative dello stesso. Sogei svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, Sogei svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

L'Amministrazione: indica il Ministero dell'economia e delle finanze nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ivi comprese le *Strutture Organizzative* deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio, bilancio e patrimonio statale, catasto,

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 14 di 41

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Sogei S.p.A. - ID 1648

Capitolato Tecnico - Lotto 4

Allegato 4.4 – Capitolato Tecnico / Polizza di D&O e Rc Amministratori di Sogei S.p.A. I Rischio



conservatorie dei registri immobiliari e dogane e in particolare l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, già istituite ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nella configurazione attuale per effetto dell'incorporazione dal 1 dicembre 2012 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, operata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Tra le Strutture Organizzative rientrano anche i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Guardia di Finanza e le sue articolazioni, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, dal Gruppo EQUITALIA, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, la Corte dei Conti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'*Amministrazione* secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le *Strutture e articolazioni Organizzative* di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei inoltre, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sviluppa il progetto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n. 106, (come successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il quale ai commi 1 e 2 identifica nella carta d'identità elettronica il documento obbligatorio di identificazione, la cui emissione è riservata al Ministero dell'Interno e stabilisce la progressiva convergenza della tessera sanitaria nella carta medesima.

La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione



dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei collabora con l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la vigilanza sulla qualità della spesa in materia informatica, per l'adozione di indirizzi e per la formulazione di pareri alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici anche in cooperazione e raccordo con la Consip S.p.A..

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico-fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:
 - allo sviluppo di nuove applicazione ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
- Attività di verifica e collaudo.



- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:
 - all'esercizio della rete;
 - all'assistenza centrale agli utenti;
 - alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;
 - alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
 - ai servizi di fotocoproduzione e spedizione;
 - al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
 - alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
 - al disaster recovery (di base ed esteso);
 - alla formazione e-learning.
- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D.C.P.M. 2 novembre 2005.
- Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
- Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
- Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
- Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio.
- Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle Dogane, del Demanio, della Riscossione.



2) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:

- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "disaster recovery/business continuity" per la Pubblica Amministrazione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, ecc..
- Fatturazione elettronica.
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana.
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
- Titolarità di brevetti e marchi.



- 3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.**



SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.1 Imputabilità delle dichiarazioni

Con particolare riferimento alla **Proposta** ed ai fini dell'applicazione dell'Esclusione 3.1 di polizza: (i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata ad altra **Persona assicurata**; (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a tale **Società** e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il **Contraente** saranno imputate a tutte le **Società**.

2.2 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente all'Assicuratore entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, L'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** ed **l'Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.



2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza

(i) **Offerta di strumenti finanziari USA:** Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti un **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente** abbia dato all'**Assicuratore** notizia di tale registrazione o obbligo di reporting e l'**Assicurato** abbia accettato le modifiche alle condizioni che l'**Assicuratore** abbia ritenuto appropriate.

La presente disposizione non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti in come stabilito dalla Rule 144A del Securities Act (US) del 1933.

(ii) **Controllate e Ente esterno:** La copertura assicurativa in favore di ogni **Controllata** e delle relative **Persone assicurate** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Controllata** e per il solo periodo in cui la **Persona assicurata** ha agito e risulta qualificabile come **Persona assicurata**, ai sensi della presente polizza. La copertura assicurativa in favore di ogni **Ente esterno** e dei relativi **Amministratori di Ente esterno** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Ente esterno** e prima che tale ente abbia cessato di essere un **Ente esterno** e per il solo periodo in cui l' **Amministratore di ente Esterno** ha agito e risulta qualificabile come **Amministratore di Ente esterno**, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**.

(iii) **Operazione:** Se durante il **Periodo di validità della polizza** ha luogo un'**Operazione**, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** occorsi prima della data di effetto dell'**Operazione**.



2.6 Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'**Assicuratore** effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell'**Assicurato**, indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità** giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui alla clausola 3.2.1 di Polizza.

L'**Assicurato** dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'**Assicuratore**, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all'**Assicuratore** di agire in nome dell'**Assicurato** – ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

2.7 Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdite pecuniarie** derivanti da una **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'**Assicuratore** dovrà indennizzare tali **Perdite pecuniarie** nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui **Massimale** non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'**Assicuratore** dovrà: (a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Persone assicurate** nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Persone assicurate**; e

(b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, concordare con il **Contraente** l'ordine e gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie**.

I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'**Assicuratore** da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza.



2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati:

Il **Contraente** agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** – essendone all'uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia nel caso di un'**Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

Art. 2.9 – Recesso dell'Assicuratore (opzioni base)

L'Assicuratore ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, all'Assicuratore di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dall'Assicuratore al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'Assicuratore è comunque tenuto, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dall'Assicuratore, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera



raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

<Inserire in caso di eventuale/i opzione/i migliorativa/e offerta/e:

Art. 2.9 – Recesso dell'Assicuratore (opzioni migliorative)>

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi all'Assicuratore nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'Assicuratore è comunque tenuto, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero. .>

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dall'Assicuratore, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. .>

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.9.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)

L'Assicuratore rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.>

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso



L'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso, l'Assicuratore congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.17 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

2.10 Reclami

Eventuali reclami possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:.....

2.11 Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

2.12 Giurisdizione e foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competenti, **in via tra loro alternativa**, sono il Foro di Milano ed il Foro ove ha sede il **Contraente**.

2.13 Interpretazione della polizza

a) I titoli delle Sezioni e dei Paragrafi di cui alla presente polizza non alterano il significato e l'estensione delle clausole contrattuali a cui si riferiscono; b) I termini e le espressioni di cui alla presente polizza utilizzati alla forma singolare includono anche il riferimento alla rispettiva forma plurale e viceversa; c) I termini in grassetto di cui alla presente polizza rivestono il significato specificato nella Sezione 3 di polizza; e d) I termini che non sono definiti nella presente polizza sono da interpretarsi secondo il significato agli stessi attribuito in via ordinaria.

2.14 Massimale

Il **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'**Assicuratore** per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l'intero **Periodo di validità della polizza**, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.



Le **Richieste di risarcimento** collegate si considerano avanzate durante il medesimo **Periodo di validità della polizza** o durante il medesimo **Periodo di osservazione** e sono pertanto soggette ad un unico **Massimale**.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

Tuttavia l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per **perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Il **Massimale non comprende il Massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi ed il Massimale aggiuntivo per le Spese di difesa derivanti da Richieste di risarcimento relative a Danno all'ambiente** di cui ai punti 4(a) e 4(b) del Frontespizio.

Il **Massimale per il Periodo di osservazione** è parte del **Massimale** aggregato per il **Periodo di validità della polizza** e non in aggiunta ad esso.

2.15 Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, *etc.*) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** in favore di tale **Assicurato** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

(i) Garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno**: Ai sensi del Paragrafo 1.1(ii) della presente polizza, la garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno** opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo



eventualmente corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'**Assicuratore** quindi sarà tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** sole nel caso in cui:

(i) L'**Ente esterno** sia incapace di indennizzare la **Perdita pecuniaria** a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;

(ii) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'**Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall'**Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

(iii) Estensione di garanzia per il **Legale interno**

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della **Società**, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

2.16 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.2 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei



premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2.20 "Pagamento del premio".

2.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

L'Assicuratore espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso dell'Assicuratore, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte dell'Assicuratore, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando all'Assicuratore non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove l'Assicuratore persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



2.18 - Clausola intermediari

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma – Piazza Marconi, n 25 -Tel. 06545161; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto di Sogei S.p.A. dal broker.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente /Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall'Assicuratore stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore dell'Assicuratore e nei termini stabili all'art. 2.20 "Pagamento del premio". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato all'Assicuratore, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, l'Assicuratore dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicuratore stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente all'Assicuratore.

L'Assicuratore dovrà pertanto comunicare il nominativo di un Referente del Servizio, dipendente dell'Assicuratore, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker, e del quale devono essere indicati i recapiti per il reperimento.

< in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra: Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, i sottoscrittori Lloyd's di Londra dovranno indicare il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's di Londra stessi.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicuratore.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data di pagamento del premio effettuato dal Contraente al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's.>



B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di *“Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Consip S.p.A. e Sogei S.p.A.”* n° NRXG140480 del 12/01/2015. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte dell'Assicuratore.
- L'Assicuratore/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, l'Assicuratore certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

2.19 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un'obbligazione solidale in deroga all'art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell'indennizzo.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



2.20 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale alle seguenti scadenze:

- 31/12 di ciascuna annualità.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati all'Assicuratore anche per il tramite del broker.

Il premio annuo lordo è convenuto in misura fissa come segue:

€.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'Assicuratore stesso.

2.21 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

2.22 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico dell'Assicuratore offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.



SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati o comunque forniti dal **Contraente** all'**Assicuratore** e formanti parte integrante della presente polizza, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne:

3.1 Responsabilità degli Amministratori

(i) la **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**; (ii) l'**Amministratore di Ente esterno** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici);

Si precisa che, in applicazione dell'art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) non operano con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato stesso.

3.2 Garanzie di rimborso per la Società

(i) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **Persona assicurata**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**; (ii) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'**Amministratore di Ente esterno**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**;



3.3 Garanzia “a secondo rischio” degli Amministratori non esecutivi

Qualsiasi **Amministratore non esecutivo** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei suoi confronti per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a “*secondo rischio*”, entro il limite del **Massimale** del Frontespizio, e non potrà quindi essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a “secondo rischio”) rispetto alla presente polizza; e (ii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le **Perdite pecuniarie** del quale possa beneficiare qualsiasi **Amministratore non esecutivo**.

3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell’Articolo 1917 del codice civile - 25% (venticinque percento) del **Massimale** . L’**Assicuratore**, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**.

3.5 Spese per cauzione

L’**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per cauzione** sostenute da parte della **Persona assicurata** nel corso del **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.

3.6 Spese di emergenza

Se in considerazione dell’urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell’**Assicuratore** con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l’**Assicuratore** approverà retroattivamente tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(c) del Frontespizio.

3.7 Legale interno

L’**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno** della **Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per quegli **Atti illeciti** commessi nell’esercizio delle sue specifiche funzioni presso la **Società**.



3.8 Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per estradizione** derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione all'Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità:

In aggiunta alle **Spese per la partecipazione all'Investigazione**, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del **Sottolimit** indicato al punto 4(a) del Frontespizio, dalle **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** a fronte dell'occorrenza di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità** che non rientri nella definizione di **Richiesta di risarcimento** o **Investigazione**.

3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previo verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per mitigare il danno alla reputazione** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.

Sezione 3.1 - Estensioni

3.1.1 Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del **Periodo di osservazione** indicato al punto 9 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza**.

Il **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di osservazione** qualora abbia luogo un' **Operazione**, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio.



Non è ammesso il recesso dal **Periodo di osservazione**.

3.1.2 Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna **Persona Assicurata** che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un **Periodo di Osservazione** di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un’**Operazione**: i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure ii) nel caso in cui la presente polizza **sia stata** rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) **solo se** tale altra polizza di assicurazione **non** fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

3.1.3 Nuove Controllate

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

i) la società o una sua controllata: a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the counter) negli Stati Uniti; o b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d’America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 30% (trenta per cento) del totale attivo consolidato della società.

ii) la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the-counter*) negli Stati Uniti d’America.

In ogni caso, gli società di nuova acquisizione di cui a punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:

a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal **Contraente**; o

b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società, a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all’**Assicuratore** l’avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub* a) o b) o oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l’**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un **periodo maggiore** di quello indicato *sub* a) o b) a condizione che il **Contraente** fornisca all’**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall’**Assicuratore**. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub* a) o b).



Sezione 3.2 - Esclusioni

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a **Perdite pecuniarie** per:

3.2.1 Condotte dolose

Guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure 3.3 condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'**Assicurato** in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun **Atto illecito** commesso da un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente Paragrafo 3.1.

3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta

(i) **Richiesta di risarcimento** o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'**Assicuratore** non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'**Assicuratore** stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del **Periodo di validità della polizza**; (ii) controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

3.2.3 Danno alla persona/danno a cose:

(i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.



Tuttavia la presente esclusione non si applica a:

- a) **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo dovuto ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4 (b) del Frontespizio;
- c) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale **Persona assicurata** per **Omicidio colposo o preterintenzionale**.
- d) **Spese di difesa** per **Richieste di risarcimento relative a Danno all'ambiente**, nei limiti del relativo **Massimale aggiuntivo** di cui al punto 5(b) del Frontespizio
- e) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona Assicurata** in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad **Agenti inquinanti** presentate da un'autorità competente, fermo il sottolimito indicato al punto 4 (d) del frontespizio.
- f) Con riferimento alle sole **Richiesta di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate nei confronti di una **Persona assicurata** da parte di un azionista della **Società** - sia per conto proprio, sia per conto della **Società** - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale **Persona assicurata** ha cagionato un danno alla **Società** o ai suoi azionisti.

3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto: (i) di un qualsiasi **Assicurato**; (ii) di un **Ente esterno** nel quale una **Persona assicurata** svolge o ha svolto il ruolo di **Amministratore** di **Ente esterno**.

La presente Esclusione **non opera** in relazione a:

- a) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di una **Persona assicurata** e promossa:
 - i) dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della **Società** o dell'**Ente esterno**, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) **a condizione che non** sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun **Amministratore**, né di alcuna **Società**, né di alcun **Amministratore** di **Ente esterno**, fatta eccezione per un **Amministratore** o un **Amministratore** di **Ente esterno** coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge **Sarbanes-Oxley**;



ii) da un'altra **Persona assicurata**, con esclusivo riguardo ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;

iii) da un'altra **Persona assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta conseguenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;

iv) da un **Amministratore** cessato dalla carica o da un ex dipendente di una **Società** o di un **Ente esterno**; o

v) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una **Società** o di un **Ente esterno**, sia per conto proprio, sia per conto di tale **Società** o **Ente esterno**;

b) le **Spese di difesa** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata**.

3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)

l'esercizio, da parte della **Società**, da parte di **Enti esterni**, o degli **Assicurati**, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze. La presente esclusione non sarà applicata a richieste di risarcimento avanzate direttamente o per conto della **Società** da un possessore di titoli della **Società**, in quanto tale, nella forma di un'azione diretta, derivata, promosso tramite azione sociale deliberata tramite assemblea degli azionisti, avanzate nei confronti dell'assicurato che si basino sulla presunta mancanza di controllo di un assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta di risarcimento sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della **Società** o di un **Assicurato**.

3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile e Colpa Grave

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile. L'Assicuratore parimenti non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da una Richiesta di Risarcimento per danni cagionati dall'Assicurato con colpa grave.



SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

(i) durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**; ed in ogni caso (ii) non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza** o del **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'**Assicuratore** nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'**Assicurato**.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi della successiva clausola 6.2) dovranno essere inviate dall'**Assicurato** per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'**Assicuratore** ai seguenti recapiti: _____

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile Italiano.

4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della **Perdita pecuniaria** potenziale.

4.3 Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del **Periodo di validità della polizza** (o del **Periodo di osservazione**), che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o **Atto illecito** lamentato in una:



(i) **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di validità della polizza** (o il **Periodo di osservazione**);

(ii) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**; tempestivamente e debitamente comunicate all'**Assicuratore** in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta all'**Assicuratore** della circostanza, ai sensi della precedente clausola.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a (i) un medesimo **Atto illecito**, o a (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti più persone fisiche e/o giuridiche, saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio.

4.4 Conduzione della difesa

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'**Assicuratore** stesso.

L'**Assicurato** inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della **Assicurata** secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile Italiano.

L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano.

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'**Assicuratore** non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'**Assicuratore**.

Se la **Società** presenta una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona assicurata**, l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra **Persona assicurata**, né con la **Società**, in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**.



4.5 Anticipo delle Spese di difesa

L'**Assicuratore**, previa verifica di congruità, anticiperà le **Spesa di difesa** in garanzia rese necessarie a seguito della **Richiesta di risarcimento** prima della definizione del giudizio.

4.6 Pagamento delle Spese di difesa

L'**Assicuratore** si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

4.7 Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le **Spese di emergenza**) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

La Società

Il Contraente
